

-----CONVENZIONE-----

Tra

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da Glauco Spanghero, nato a Monfalcone (GO), il 29/07/1963, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, sita in Trieste, piazza dell’Unità d’Italia, n. 1, codice fiscale n. 80014930327, nella sua qualità di Dirigente del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

e

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Pordenone-Udine, di seguito denominata “Camera di commercio”, rappresentata da Maria Lucia Pilutti, nata a Latisana (UD), il 22/11/1962, domiciliata per la carica presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine con sede in Udine, via Morpurgo, n. 4, codice fiscale n. 02935190302, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata con deliberazione della Giunta camerale del 28/01/2026;

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, di seguito denominata “Camera di commercio”, rappresentata da Pierluigi Medeot, nato a Gorizia, il 30/11/1961, domiciliato per la carica presso Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, con sede in Trieste, piazza della Borsa, n. 14, codice fiscale n. 01275660320, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato con deliberazione della Giunta camerale del 30/01/2026;

Visti:

- l’articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), che:
 - al comma 11 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità uguale o superiore a 4 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW;
 - al comma 16 bis stabilisce che “Con deliberazione della Giunta regionale l’attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L’assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell’attività è disciplinata da una

- convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale”;
- lo schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 995 di data 4 luglio 2024, in conformità all’articolo 4, comma 16 bis, della legge regionale 14/2023;
 - la Determinazione Presidente n. Atto 2024000040 del 23/07/2024 con la quale la Camera di commercio di Pordenone-Udine ha approvato il predetto schema di convenzione;
 - la Deliberazione di Giunta camerale n. 85 del 25/07/2024 con la quale la Camera di commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia ha approvato il predetto schema di convenzione;
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
 - il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 - la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
 - la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti)
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nonché l’articolo 7, comma 2 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo) ai sensi del quale, al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l’Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a 1.000 (mille) euro;
 - la circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione recante le prime indicazioni agli uffici circa l’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, e in particolare il paragrafo che riguarda i "soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni", laddove si suggerisce di inserire nell'atto di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'espresso obbligo di adempiere alla normativa in esame;
 - il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali);

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 **Oggetto**

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio per la gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione, la rendicontazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 comma 11 della legge regionale 14/2023, a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di un diritto reale o personale di godimento riconosciuto in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, per la dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità uguale o superiore a 4 stelle, e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.
2. L'esercizio delle funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi di cui al comma 1 è delegato, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, alle Camere di commercio che assumono gli obblighi di cui alla presente convenzione.

Articolo 2

Esercizio delle funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati

1. Ciascuna Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati anche tramite le proprie Aziende Speciali, costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), le sue società *in house* oppure altri soggetti di cui è autorizzata ad avvalersi da disposizioni di legge.
2. Le Camere di commercio comunicano alla Regione la struttura di cui al comma 1 e la sua ubicazione, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, individuati ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000.
3. Le Camere di commercio comunicano alla Regione le eventuali variazioni dei dati comunicati ai sensi del comma 2.
4. L'attività svolta dalle Camere di Commercio per l'esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente convenzione, è da considerarsi di natura istituzionale, effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 580/1993.

Articolo 3

Attività di gestione amministrativa dei contributi

1. Le Camere di commercio esercitano le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi previsti dall'articolo 4 comma 11 della legge regionale 14/2023, svolgendo le seguenti attività amministrative:

- a) pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative alla concessione dei contributi di cui alla presente convenzione, nel rispetto dal decreto legislativo 33/2013 e della legge regionale 7/2000;
- b) ricezione delle domande di contributo;
- c) istruttoria delle seguenti fasi procedurali ed emanazione dei relativi provvedimenti:
 - 1) concessione ed erogazione del contributo;
 - 2) revoca del provvedimento di concessione del contributo;
 - 3) accesso agli atti;
- d) predisposizione e trasmissione ai soggetti richiedenti, delle comunicazioni riguardanti:
 - 1) l'avvio del procedimento;
 - 2) il preavviso di provvedimento negativo;
 - 3) il rigetto della domanda;
 - 4) la richiesta di integrazioni istruttorie;
 - 5) l'emissione del provvedimento di concessione e di erogazione del contributo;
 - 6) l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo e degli eventuali atti diretti al recupero delle somme erogate;
- e) l'effettuazione di ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari, con le modalità di cui all'articolo 8 della presente convenzione.

Articolo 4

Riparto delle risorse

1. Le risorse stanziare per la concessione dei contributi delegati sono assegnate alle Camere di commercio in proporzione al numero di abitazioni ad uso residenziale presenti nella relativa competenza territoriale, sulla base dell'ultimo censimento ISTAT.

Articolo 5

Impegno ed erogazione delle risorse

1. Le risorse assegnate in base al riparto di cui all'articolo 4, comma 1, sono impegnate con provvedimento della Regione a favore delle Camere di commercio.
2. Per fare fronte al pagamento dei contributi delegati, le risorse di cui al comma 1 sono erogate sulla base delle domande di contributo ritenute ammissibili e pronte per la liquidazione.
3. Ai fini dell'erogazione, entro il 10 di ogni mese, le Camere di commercio comunicano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile le domande di cui al comma 2 e l'importo dei contributi ad esse connessi.

Articolo 6

Rimborso delle spese per la delega di funzioni alle Camere di commercio

1. Il rimborso spettante a ciascuna Camera di commercio per l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi delegati è erogato nel

limite massimo dell'importo stanziato a tal fine sul bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono ammissibili le spese afferenti alle seguenti voci di costo:
 - a) spese per organi istituzionali;
 - b) spese per personale;
 - c) spese di funzionamento;
 - d) spese per ammortamento ed accantonamenti.
3. Per ciascun anno di finanziamento dei contributi, la Regione provvede al rimborso delle spese sostenute, su richiesta delle Camere di commercio, con le seguenti modalità:
 - a) in via anticipata, nella misura del 50 per cento dell'importo stanziato a tal fine sul bilancio regionale per l'anno di riferimento, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, previa richiesta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, corredata da documentazione contenente il numero di domande pervenute e il relativo contributo richiesto;
 - b) l'eventuale quota residua è corrisposta ad avvenuta definizione dei procedimenti contributivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), previa richiesta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, corredata da una nota di rendicontazione finale recante il quadro riepilogativo delle spese effettivamente sostenute, suddiviso secondo le voci di cui al comma 2.
4. La nota di rendicontazione finale di cui al comma 3, lettera b) illustra i criteri di determinazione delle spese evidenziando in particolare: il numero di unità di personale impiegate; la tipologia di personale; il numero di ore effettivamente dedicato all'attività da parte di ogni unità di personale; il costo orario di ogni unità di personale e il costo complessivo del personale impiegato.
5. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, la rendicontazione delle spese sostenute avviene in modalità semplificata e l'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.
6. Il rimborso è ammesso nel limite delle spese effettivamente sostenute, pertanto, nel caso in cui il rimborso spese corrisposto anticipatamente ai sensi del comma 3, lettera a), fosse superiore alle spese ammissibili effettivamente sostenute dalla Camera di commercio, l'importo eccedente è restituito alla Regione.
7. Le somme eventualmente non richieste o non utilizzate da una Camera di commercio potranno essere riassegnate e concesse all'altra Camera di commercio che ne abbia necessità.

Articolo 7 Obblighi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, la Camera di commercio si obbliga:
 - a) a pubblicare sul sito istituzionale le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 33/2013 e delle relative circolari applicative della Regione;

- b) a definire i procedimenti contributivi entro la durata della presente convenzione, mediante l'emissione del provvedimento di concessione e di liquidazione del contributo, o l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo, compreso l'eventuale recupero delle somme erogate;
- c) a presentare la relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 9;
- d) ad effettuare ispezioni e controlli, in conformità a quanto previsto all'articolo 8;
- e) a presentare alla Regione ogni informazione e documentazione dalla stessa richiesta in merito alla gestione dei contributi delegati.

Articolo 8 **Ispezioni e controlli**

1. La Camera di commercio effettua ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti istanti, in conformità della normativa regionale e statale in materia.
2. Le ispezioni ed i controlli riguardano in particolare la documentazione presentata a corredo della domanda e della rendicontazione, anche attraverso la richiesta di esibizione degli originali ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000 nonché la verifica della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in conformità all'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
3. L'attività di cui al presente articolo può essere esperita dalla Camera di commercio sia con richieste documentali sia con l'effettuazione di ispezioni e controlli in loco presso i soggetti istanti. In ogni caso, l'attività ispettiva e di controllo deve riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei soggetti interessati, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

Articolo 9 **Relazione sulla gestione**

1. Entro il 31 dicembre 2026, ciascuna Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, una relazione sulla gestione dei contributi delegati, nella quale sono riportati:
 - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo;
 - b) l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo;
 - c) l'indicazione, per ogni singolo beneficiario degli estremi del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo e dell'importo del contributo concesso.
 - d) le attività di ispezione e controllo;
 - e) ogni altro dato necessario ai fini dell'adempimento delle funzioni di monitoraggio e di controllo di competenza della Regione.

Articolo 10 **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2026 ed è prorogata, con scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), per il periodo necessario a definire i procedimenti pendenti, fino al completo esaurimento degli

adempimenti connessi agli interventi contributivi di cui alla presente convenzione, nel limite delle risorse già impegnate nel corso del 2026 per l'attività prevista dal presente atto.

2. Le parti possono concordare modifiche ed integrazioni della presente convenzione con le medesime modalità previste per la stipulazione della stessa.

Articolo 11

Modalità di stipulazione e registrazione della convenzione

1. La presente convenzione è stipulata nella forma di scrittura privata in modalità elettronica sottoscritta dalle parti con firma digitale, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Articolo 12

Contenzioso

1. Per le controversie tra la Regione e le Camere di commercio in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.
2. Per le controversie che dovessero sorgere dall'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, sono competenti le Camere di commercio che si assumono ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività connesse alla presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (RGPD).
2. Nel contesto delle attività delegate ai sensi della presente Convenzione, l'Amministrazione regionale è Titolare dei dati personali trattati, ai sensi dell'articolo 4, del RGPD 2016/679; le Camere di Commercio sono Responsabili del trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del RGPD 2016/679.
3. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 del RGPD, la responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali è disciplinata dall'Allegato 1, che forma parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 14

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla legge 241/1990 e alla legge regionale 7/2000.
2. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, leggi e regolamenti, operato dalla presente convenzione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Per la Regione
Dott. Glauco Spanghero

Per la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Pordenone - Udine
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

Per la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia
Dott. Pierluigi Medeot



Firmato digitalmente
da: Glauco Spanghero
Data: 02/02/2026
08:17:59



Firmato digitalmente da:

Pilutti Maria Lucia

Firmato il 02/02/2026 09:52

Seriale Certificato: 3776903

Valido dal 06/08/2024 al 06/08/2027

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA



Firmato digitalmente da:

Medeot Pierluigi

Firmato il 02/02/2026 11:09

Seriale Certificato: 4423106

Valido dal 09/04/2025 al 09/04/2028

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

**CONTRATTO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

TRA

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito Regione) codice fiscale n. 80014930327, rappresentata Glauco Spanghero, nato a Monfalcone (GO), il 29/07/1963, Direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, delegato/a alla stipula del presente contratto, in base al DPR n. 126/2023;

-Titolare delegato del
trattamento-

E

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine, codice fiscale n. 02935190302, di seguito denominata "Camera di commercio", rappresentata da Maria Lucia Pilutti, nata a Latisana (UD), il 22/11/1962, nella sua qualità di Segretario generale autorizzata alla stipula del presente contratto;

-Responsabile del
trattamento-

E

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, codice fiscale n. 01275660320, di seguito denominata "Camera di commercio", rappresentata da Pierluigi Medeot, nato a Gorizia, il 30/11/1961, nella sua qualità di Segretario Generale autorizzato alla stipula del presente contratto;

-Responsabile del
trattamento-

PREMESSO CHE

1. Lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 16/01/2026, comporta il trattamento dei dati personali di cui la Regione è Titolare da parte delle Camere di Commercio. in qualità di Responsabile del trattamento;
2. la Regione e le Camere di Commercio sono qualificati rispettivamente, quali Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento (di seguito le parti);
3. l'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito RGPD), prevede che i trattamenti di dati personali effettuati da un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare del trattamento;
4. le parti, con la sottoscrizione del presente contratto intendono regolare i loro reciproci rapporti in relazione alle attività di trattamento di dati personali effettuate dal Responsabile del trattamento per conto del Titolare;
5. il presente contratto include il contenuto minimo richiesto dall'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD;

6. con la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sono state adottate le clausole contrattuali tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del RGPD;

7. il presente contratto include le clausole contrattuali adottate con la suddetta Decisione, tali clausole vanno interpretate in conformità alle disposizioni del RGPD e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati al trattamento, in caso di contrasto con disposizioni di accordi correlati vigenti tra le parti, prevalgono le suddette clausole;

8. il Responsabile del trattamento dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali degli interessati;

9. le parti accettano quanto specificato nel presente contratto al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4 del RGPD;

10. con la sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione nazionale ed europea in vigore applicabile al trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

1. Il Titolare del trattamento nomina le Camere di Commercio Responsabili del trattamento dei dati personali connesso all'adempimento della Deliberazione di Giunta Regionale citata in premessa e impartisce le istruzioni di cui al presente contratto.
2. Il Responsabile del trattamento, accettando la nomina, conferma l'assunzione delle responsabilità di cui alla normativa di riferimento, nonché la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume, in relazione a quanto disposto dal RGPD e si impegna a mettere in atto, aggiornare allo stato della conoscenza tecnica, testare, revisionare e mantenere le misure tecniche e organizzative adeguate al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle particolari istruzioni impartite dal Titolare.

2. FINALITÀ, DURATA E NATURA DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei dati avviene esclusivamente per le finalità di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 11 della legge regionale 14/2023 (Misure finanziarie multisettoriali);
2. I dati personali vengono trattati dal Responsabile del trattamento per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità indicate.
3. In ogni caso il trattamento, compresa la conservazione dei dati, non può superare la durata prevista o dedotta nella Deliberazione della Giunta Regionale in premessa, con cui vengono affidate le attività che comportano il trattamento dei dati personali. Inoltre, il trattamento cessa al venir meno, per qualsiasi causa, della Deliberazione della Giunta Regionale citata in premessa e nelle casistiche individuate all'articolo 13.
4. La natura del trattamento dei dati personali è obbligatoria.

3. CATEGORIE DI INTERESSATI E CATEGORIE DI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali riguarda le seguenti categorie di interessati:
 - a) persone fisiche richiedenti i contributi delegati.
2. Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo mail, IBAN.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'articolo 5 del RGPD, il Responsabile del trattamento deve trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, garantendo, in ogni fase del trattamento il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati.
2. L'accesso ai dati personali da parte del personale del Responsabile del trattamento è consentito ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente indispensabile per adempiere ai compiti affidati.
3. Il Titolare del trattamento affida al Responsabile esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito riportate:
 - a) la raccolta dei dati degli interessati;
 - b) la registrazione finalizzata alla memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto;
 - c) l'organizzazione dei dati degli interessati;
 - d) la conservazione finalizzata al mantenimento delle informazioni su un qualsiasi supporto;
 - e) la consultazione dei dati degli interessati;
 - f) la modificazione dei dati degli interessati;
 - g) la selezione dei dati degli interessati;
 - h) l'estrazione dei dati degli interessati;
 - i) il raffronto dei dati degli interessati;
 - j) l'utilizzo dei dati degli interessati;
 - k) l'interconnessione di più banche dati e impiego di strumenti elettronici;
 - l) la cancellazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici.

5. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali trattati per suo conto dal Responsabile e, in accordo con il Responsabile, individua le misure tecniche e organizzative, di cui all'articolo 6 del presente contratto, adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa europea e nazionale.
2. Il Titolare del trattamento può impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali, tali istruzioni devono essere documentate.

6. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile del trattamento non effettua alcuna ulteriore operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle indicate e tratta i dati personali soltanto sulla base delle istruzioni di cui al presente contratto, salvo che una disposizione normativa cui è soggetto il Responsabile disponga diversamente. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico.
2. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni violino le disposizioni, nazionali o europee, relative alla protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile del trattamento, in accordo con il Titolare, per garantire la sicurezza dei dati personali, adotta le seguenti misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del RGPD:
 - a) misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
 - b) misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - e) misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
 - f) misure di protezione dei dati durante la trasmissione, misure di protezione dei dati durante la conservazione, misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
 - g) misure per garantire la registrazione degli eventi, misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita, misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
 - h) misure di certificazione/garanzia di processi, misure per garantire la minimizzazione dei dati, misure per garantire la qualità dei dati, misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
 - i) misure per garantire la responsabilità, misure per consentire la cancellazione dei dati.
4. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione del contesto e delle finalità del trattamento e dei rischi per gli interessati.
 5. Il Responsabile del trattamento autorizza il proprio personale al trattamento dei dati personali e garantisce che le persone autorizzate rispettino l'obbligo legale di riservatezza. Il Responsabile concede agli autorizzati l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo delle attività oggetto del presente contratto.
 6. Il Responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2 del RGPD con le eccezioni previste dal paragrafo 5.
 7. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati siano trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico Europeo.

7. RICORSO A SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare, il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare di ricorrere a Sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato.
2. Il Responsabile del trattamento comunica, preventivamente e per iscritto, al Titolare eventuali modifiche di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-responsabili. Il Titolare ha 60 giorni di tempo dalla comunicazione per opporsi a tali modifiche, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2 del RGPD. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un Sub-responsabile, stipula un contratto che impone al Sub-responsabile gli stessi obblighi imposti al Responsabile in materia di protezione dei dati. Il Responsabile del trattamento si assicura che il Sub-responsabile rispetti gli obblighi cui il Responsabile è soggetto a norma del presente contratto e garantisca l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
3. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile fornisce copia del contratto stipulato con il Sub-Responsabile e ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
4. Nel caso in cui il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto stipulato con il Responsabile, il Responsabile del trattamento conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi

del Sub-Responsabile. Il Responsabile notifica al Titolare qualunque inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Sub-Responsabile.

5. Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-Responsabile una clausola secondo la quale il Titolare ha diritto di imporre a quest'ultimo la risoluzione del contratto e la cancellazione o la restituzione dei dati personali, qualora il Responsabile del trattamento abbia cessato la sua attività o sia diventato insolvente.

8. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI (clausola da inserire soltanto laddove siano previsti)

1. Il Responsabile del trattamento effettua il trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del Capo V del RGPD.
2. Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un Sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del Capo V del RGPD, il Responsabile del trattamento e il Sub-responsabile possono garantire il rispetto del Capo V del RGPD utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del RGPD, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

9. DOCUMENTAZIONE E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

1. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il Responsabile del trattamento risponde adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente ai citati obblighi.
3. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente contratto e che derivano direttamente dal RGPD. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui al presente contratto, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile.
4. Il Titolare del trattamento può condurre attività di revisione rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto nei confronti del Responsabile o può incaricare un soggetto terzo. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
5. Su richiesta, le parti mettono a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

11. ASSISTENZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile:
 - a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare il Garante per la protezione dei dati personali qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenta un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;
 - c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora i dati personali siano inesatti o obsoleti.
2. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare per adempiere all'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi dell'articolo 12 e degli articoli dal 15 al 22 del RGPD fornendo tutte le informazioni a sua disposizione relative al trattamento, senza ingiustificato ritardo.
 3. Il Responsabile del trattamento, qualora riceva direttamente una richiesta sull'esercizio dei diritti di cui al comma 2 da parte degli interessati, non risponde egli stesso e la comunica prontamente al Titolare.
 4. Il Responsabile del trattamento, su richiesta del Titolare, assiste quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.

12. ASSISTENZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI

1. Il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare al Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it e a privacy@certregione.fvg.it, ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. Il Responsabile del trattamento deve rendere al Titolare la comunicazione di cui al comma 1 senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione, fornendo le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
 - b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
 - c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
3. Il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono su quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del RGPD, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

13. DECORRENZA, VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle parti ed è valido fino alla conclusione delle attività oggetto della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale 14/2023.
2. Fatte salve le disposizioni del RGPD, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi previsti nel presente contratto, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente contratto o questo non sia risolto. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente contratto.
3. Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali qualora:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del precedente comma e il rispetto del presente contratto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente contratto o gli obblighi derivanti dal RGPD;
- c) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o del Garante per la protezione dei dati personali per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del presente contratto o del RGPD.
4. Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, lo stesso insista sul rispetto delle istruzioni.
5. Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che vi sia un obbligo giuridico di conservare i dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente contratto.

14. MANLEVA

1. Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati o di qualsiasi altro soggetto o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni di cui al presente contratto.

15. CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del RGPD, alle clausole contrattuali tipo tra Titolari e Responsabili del trattamento adottate con la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione europea del 4 giugno 2021, al Codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

16. FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Trieste.

17. DISPOSIZIONI FINALI

1. Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto per il Responsabile del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Per accettazione della nomina

I Responsabili del Trattamento
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti
Dott. Pierluigi Medeot



Firmato digitalmente
da: Glauco Spanghero
Data: 02/02/2026
08:18:01

Il Titolare delegato del Trattamento
Dott. Glauco Spanghero



Firmato digitalmente da:
Pilutti Maria Lucia
Firmato il 02/02/2026 09:53
Seriale Certificato: 3776903
Valido dal 06/08/2024 al 06/08/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA




Firmato digitalmente da:
Medeot Pierluigi
Firmato il 02/02/2026 11:11
Seriale Certificato: 4423106
Valido dal 09/04/2025 al 09/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dato atto che la sottoscrizione del presente contratto vale come accettazione formale e sostanziale di tutte le clausole, il Responsabile del trattamento dichiara altresì di accettare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Codice civile, le seguenti clausole: articolo 14 (Manleva); articolo 16 (Foro competente) e articolo 17 (Disposizioni finali).

Per accettazione
I Responsabili del Trattamento
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti
Dott. Pierluigi Medeot

 Firmato digitalmente da:
Pilutti Maria Lucia
Firmato il 02/02/2026 09:57
Seriale Certificato: 3776903
Valido dal 06/08/2024 al 06/08/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

 Firmato digitalmente da:
Medeot Pierluigi
Firmato il 02/02/2026 11:12
Seriale Certificato: 4423106
Valido dal 09/04/2025 al 09/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA